

LA GIUNTA MUNICIPALE

Su relazione del Sindaco – Presidente;

Vista la sentenza n.99 pronunciata il 21/3/02 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti con cui si ribadisce che l'attività agricola dei soci della Cooperativa Vinicola – Olearia SANMAURO e quella della stessa Cooperativa formano un tutt'uno e per tale ragioni il ricorso contro gli avvisi di accertamento ICI della stessa Cooperativa va accolto, con espresso invito al Comune di Bomba di uniformarsi a tale indirizzo, anche se la controversia è stata decisa alla stregua di una delicata opera interpretativa sulla quale si può anche essere dissenzienti;

Ritenuto pertanto di prendere atto e contestualmente adeguarsi a quanto deciso dalla succitata Sentenza;

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, di prendere atto ed adeguarsi a quanto deciso dalla sentenza n.99 pronunciata il 21/3/02 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti in merito alla controversia tra il Comune di Bomba e la Cooperativa Vinicola – Olearia SANMAURO di Bomba inerente gli avvisi di accertamento ICI;

di stabilire pertanto, che attesa la natura della Cooperativa la stessa viene ritenuta esente dall'ICI.